

## REGOLAMENTO (CE) N. 976/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1995

che riduce gli importi dei prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati per il periodo dal 1° al 31 maggio 1995 in seguito al superamento del limite d'intervento stabilito per la campagna 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1146/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha fissato a 64 300 tonnellate il limite d'intervento per i cavolfiori per la campagna 1994/1995; che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele ed i cavolfiori<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(5)</sup> se, nel corso di una campagna di commercializzazione, le misure d'intervento adottate per i cavolfiori vertono su quantitativi superiori al limite d'intervento fissato per tale prodotto e per tale campagna, i prezzi di base e di acquisto fissati per i cavolfiori e per la campagna successiva sono ridotti dell'1 % per fascia di superamento di 20 000 tonnellate;

considerando che in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate nella Comunità per la campagna 1994/1995 hanno riguardato 170 676 tonnellate; che la Commissione ha quindi constatato un superamento dei limiti d'intervento fissati per tale campagna pari a 106 376 tonnellate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1995.

considerando che da quanto precede risulta che è necessario diminuire del 5 % gli importi dei prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori fissati dal regolamento (CE) n. 975/95 della Commissione<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di base e di acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 31 maggio 1995, fissati dal regolamento (CE) n. 975/95, sono ridotti del 5 % e ammontano agli importi di seguito indicati:

— a titolo del prezzo di base : 35,29,  
— a titolo del prezzo d'acquisto : 15,36.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

Tali importi non includono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale il prodotto è presentato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 128 del 20. 5. 1994, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.